

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 623-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 maggio 1964
(V. Stampato n. 1306)*

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 maggio 1964*

Comunicata alla Presidenza il 17 giugno 1964

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1964, n. 213, concernente agevolazioni in materia d'imposta di bollo nonchè in materia di tassa di bollo sui documenti di trasporto per taluni atti relativi al commercio internazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge (n. 623) di cui viene a voi chiesta l'approvazione riguarda la conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1964, n. 213, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile successivo.

Il decreto-legge in esame si inquadra fra i provvedimenti di cui il Governo si è fatto iniziatore onde facilitare la nostra esportazione, nei limiti permessi dalla buona regola internazionale, e senza violazione delle norme sul Mercato comune europeo.

In realtà infatti non si è provveduto, non si è voluto provvedere ad accordare particolari facilitazioni all'esportazione, ma ad impedire che questa sia resa più del giusto onerata per l'incidenza di gravami fiscali.

Il decreto-legge ha così sancito l'applicazione di una tassa di bollo graduale particolarmente lieve, qualunque sia la scadenza, per le cambiali accettate dagli istituti di credito esercenti, sotto forma di accettazione di tratte, il credito all'esportazione, e addirittura l'esonero da tassa di bollo delle quietanze ordinarie per atti e rapporti non soggetti ad IGE emessi in relazione ad esportazione di merci, nonché l'esonero — per conformità al sistema — delle quietanze emesse all'estero relative all'importazione di merci.

Altra esenzione si è concessa alle fatture *pro forma* e alle copie di fatture che devono essere allegate alle bollette per ottenere il benessere all'esportazione o all'importazione, alle bollette, ai certificati di origine, e alle domande dirette alla restituzione IGE nonché a tutti gli atti e registri relativi ai movimenti di valute.

Infine si provvede ad esonerare da tassa di bollo sui documenti di trasporto i documenti relativi ai trasporti internazionali di merci (qualunque sia il mezzo di trasporto usato).

Per la verità, se si dovesse giudicare il decreto-legge da un punto di vista di sistematica fiscale, grave dovrebbe essere il relativo giudizio. Tanto più grave per chi considerasse la larga interpretazione estensiva fatta sua dal Ministero con recente circolare. Le tasse di bollo ineriscono alla forma del-

l'atto e male si pretendono trattamenti particolari per singoli atti in relazione alla natura dell'affare per il quale gli atti vengono posti in essere.

E poi l'introduzione di sempre nuove eccezioni alle regole generali, snatura le regole stesse e provoca sempre maggiori degenerazioni del nostro non sempre elogiato sistema.

Ma la natura dello Stato quale sta faticosamente nascendo dalla nostra pratica quotidiana non ammette regole di assoluta rigidità nel settore fiscale, ammette invece anche l'intervento del potere tributario, in concorrenza con gli altri poteri statuali, per facilitare o correggere lo sviluppo economico, o per influire sulla congiuntura economica, intesa questa non come una fatalità conseguente all'indomabile evolversi della vita economica del Paese, ma come conseguenza di infiniti atti umani. È essenziale infatti che anche gli atti umani debbano essere governati sotto la visione dello scopo fondamentale da conseguire, quello dell'aumento del benessere in generale e contemporaneo quello dello svincolo della personalità da legami non inerenti strettamente alla sua natura e non consoni alla sua dignità.

Concependo così l'azione dello Stato si possono anche considerare sotto diversa luce, e quasi perdonare, le singole misure del tipo di quelle che attraverso la vostra approvazione devono definitivamente inserirsi nel sistema tributario italiano.

Le caratteristiche delle singole misure non hanno bisogno di particolari commenti: la norma dell'articolo 1 implica l'adozione di una misura minima di tassa di bollo graduale sulle cambiali eliminando per conformità al sistema ora adottato in Italia anche per le cambiali ordinarie la differenza del bollo da applicarsi sulle cambiali a seconda della scadenza. La nuova tassa di bollo graduale, in misura ridotta si applica così a tutte le cambiali scontate dagli istituti speciali per l'esportazione, qualunque sia la loro scadenza. Ben logico sarebbe stato non parlar più di 0,10 centesimi per ogni mille lire o frazione di mille lire ma di lire 10 ogni centomila lire o frazione di centomila lire, ma non sembra che la cattiva formulazione del-

la norma possa dar luogo alla necessità di rimandare alla Camera il provvedimento.

L'articolo 2 riguarda solo, come si disse, le quietanze ordinarie ed altri documenti relativi alle pratiche doganali e alle pratiche per il rimborso dell'IGE. Sembra logico che non si chieda la corresponsione della tassa di bollo per le pratiche doganali: un po' meno per le quietanze, ma si può pensare che costituendo la presentazione delle stesse una necessità inerente alle pratiche doganali si possa concedere il trattamento di favore.

Per i documenti di trasporto, veramente, non sussisterebbe il motivo della concessione dell'esonero, ma non volendo aggravare la situazione degli operatori economici sembra logico che si sia accordata l'esenzione a tutti i casi di trasporto merci (anche di natura preziosa) in esportazione od importazione.

Complessivamente si tratta di un provvedimento destinato a facilitare gli scambi internazionali e a rendere più fluida la circolazione rendendo più lieve e soggetto a minori ingombri cartacei l'andamento degli uffici.

Qualche commissario ha osservato che sarebbe stata miglior cosa accordare l'esenzione solo per le esportazioni, ma forse sembrò al Governo più opportuno provvedere ad una misura generale, anche per contribuire, come bene ha osservato nel suo parere la 9ª Commissione permanente, al contenimento dei costi soprattutto per i prodotti alimen-

tari che costituiscono buona parte della merce che l'Italia suole importare.

Fu osservato ancora da qualche onorevole Commissario che sarebbe stato opportuno estendere l'esenzione alle domande da presentare agli uffici fitopatologici per avere i certificati fitosanitari per la esportazione delle frutta, degli ortaggi e degli agrumi, e a tutte le dichiarazioni di impegno che si devono fare per facilitare le operazioni di uscita, ma la Commissione si riserva di fare oggetto di studio particolare la proposta, salvo poi presentare un nuovo disegno di legge in proposito. Nel complesso il provvedimento merita infatti per ragioni pratiche di essere approvato immediatamente.

Quanto alla copertura del minor gettito derivante dalla presente legge, essa è assicurata da un lato mediante la riduzione dello stanziamento per provvedimenti legislativi in corso e, dall'altro dal gettito dei provvedimenti fiscali anticongiunturali approvati nel febbraio dell'anno scorso.

Non dovrebbero quindi sussistere dubbi sulla copertura secondo i calcoli governativi.

Per questi motivi la 5ª Commissione permanente, nella sua maggioranza, tenuto anche conto del parere favorevole della 9ª Commissione, vi propone, onorevoli colleghi, l'approvazione del disegno di legge di conversione senza modificazioni.

TRABUCCHI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 213, concernente agevolazioni in materia di imposta di bollo nonchè di tasse di bollo, sui documenti di trasporto relativi a taluni atti concernenti il commercio internazionale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, nel secondo comma, dopo le parole: « bollette doganali » sono aggiunte le seguenti parole: « e relativi allegati A e B » e dopo le parole: « imposta generale sull'en-

trata » sono aggiunte le seguenti parole: « e degli altri tributi restituibili all'esportazione »; dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti due commi: « Le girate e le cessioni dei diritti di restituzione di imposte scritte a tergo delle bollette doganali sono esenti dall'imposta di bollo e dalla registrazione ».

« L'esibizione, la trascrizione e l'inserzione di atti, contratti e documenti soggetti a registrazione solo in caso d'uso negli atti della pubblica Amministrazione e di Enti pubblici non costituiscono caso d'uso agli effetti dell'imposta di registro quando siano effettuate per la registrazione di imposte e diritti sui prodotti esportati ».

All'articolo 4 le parole: « lire 5.250.000.000 » sono sostituite con le altre: « lire 5.750 milioni ».